

Parma, 24 Marzo 2016

**OGGETTO: LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER GLI ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Il Decreto legislativo n.151 del 14 Settembre 2015 al capo III è intervenuto in tema di "Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" riportando all'art.21 le "semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Il comma 4 (come già comunicato in precedenza) ha previsto che a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo e quindi **dal 23 Dicembre 2015** sia da considerarsi abolito il registro infortuni, vidimato fino ad allora dalle competenti sedi USL e conservato presso l'unità operativa dell'azienda al fine di annotare, in via progressiva, gli eventi di infortunio accorsi sui luoghi di lavoro.

Parallelamente all'abolizione del registro infortuni è stata messa a disposizione delle aziende e degli intermediari abilitati all'accesso al portale Inail on line un "cruscotto" all'interno del quale sarà possibile consultare gli infortuni accorsi dal 23 Dicembre 2015 denunciati dal datore di lavoro.

Si ricorda, tuttavia, la necessità di conservare il registro infortuni già presente presso le aziende come comprovante le annotazioni degli infortuni antecedenti la data di abolizione dello stesso.

Nell'ottica della semplificazione della gestione dei flussi documentali il comma 1 e seguenti intervengono al fine di semplificare le procedure di gestione degli adempimenti amministrativi per i datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro.

A decorrere **dal 22 Marzo 2016**, infatti, sarà onere dei medici e delle strutture sanitarie che prestano il primo intervento al lavoratore infortunato sul luogo di lavoro, inviare telematicamente all'istituto assicuratore INAIL il certificato medico.

Resta invariato l'obbligo del datore di lavoro di inoltrare nei termini di legge la denuncia telematica di infortunio sul lavoro senza, tuttavia, allegare il certificato medico, già in possesso dell'istituto. Il datore di lavoro dovrà esclusivamente indicare nella denuncia il numero identificativo del certificato medico, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento.

Al fine di permettere al datore di lavoro l'inoltro tempestivo della denuncia di infortunio, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro:

- numero identificativo del certificato rilasciato;
- data di emissione del certificato;
- giorni di prognosi.

Sarà comunque possibile a breve reperire il certificato medico all'interno dei Servizi on-line disponibili alle aziende e agli intermediari abilitati, nella sezione "Denunce di Infortunio, Malattie professionali"- "Ricerca certificati medici".

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Nel caso di impossibilità oggettiva per il datore di lavoro di reperire il numero identificativo del certificato medico, poiché in fase di prima applicazione i certificati possono essere trasmessi via pec dai medici all'istituto, potrà essere indicato nella denuncia un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici, al fine di permettere ugualmente l'invio. La denuncia sarà comunque valida e non sarà rigettata dall'INAIL.

Si precisa inoltre che i termini di 2 giorni per la denuncia di infortunio da parte dei datori di lavoro e di 5 giorni in caso di malattia professionale decorrono dal momento in cui lo stesso abbia a disposizione i dati necessari alla compilazione della denuncia telematica (es. codice identificativo del certificato medico). **Si consiglia tuttavia, ove possibile, di procedere ugualmente all'inoltro della denuncia di infortunio o malattia professionale entro i termini sopra riportati (2 o 5 giorni dall'evento) al fine di non incorrere in sanzioni.**

Sempre dal giorno 22 marzo 2016 è **abolito** l'obbligo per il datore di lavoro di inoltrare la comunicazione dei dati relativi alle denunce di infortunio all'autorità di pubblica sicurezza. A tale adempimento provvederà l'istituto Inail e solo relativamente agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a 30 giorni.

Marta Vitali